



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1183/2017
depositato il 27/07/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620179000380970000 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620179000380970000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620179000380970000 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620179000380970000 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620179000380970000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620179000380970000 IRAP 2011

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO RE UMBERTO N 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1183/2017

UDIENZA DEL

08/02/2018 ore 09:00

N°

761

PRONUNCIATA IL:

08/02/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 APR. 2018

Il Segretario

ANTONELLA CLAUDIA

[Signature]

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Equitalia Servizi di Riscossione Spa avverso un sollecito di pagamento n. 10620179000380970000, notificata in data 27.02.17 derivanti dall'avviso di accertamento n. Tvp04p200674/2015, notificato il 22/05/2015.

Il ricorrente contesta l'operato l'Agenzia delle Entrate e dell'Equitalia Servizi di Taranto in quanto l'avviso di accertamento Tvp04p200674/2015, riguarda un debito della associazione sportiva [REDACTED] [REDACTED] - codice fiscale [REDACTED] - con sede in [REDACTED] ([REDACTED]) via [REDACTED] ed espone numerose ragioni e conclude chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione.

L'Agenzia delle Entrate e l'Equitalia Servizi di Taranto confermano la validità del proprio operato e chiedono il rigetto del ricorso.

Si precisa che la parte ha depositato diverse sentenze della Cassazione e una della CTP sez.4 n.1576 del 20.6.2016 di Taranto che la Commissione per la sua completezza richiama interamente.

ESAMINATI gli atti la Commissione ritiene di dover esporre quanto segue.

Il ricorrente ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità solidale e personale di cui all'articolo 38 del codice civile non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza istituzionale dell'associazione bensì ad una attività negoziale concretamente svolta per conto di essa. Il ricorrente ha evidenziato la sua assoluta estraneità alle violazioni rilevate, considerato che l'attività riconducibile all'associazione era esercitata esclusivamente dal consiglio di amministrazione e non da egli, il quale, anche per la sua avanzata età, di fatto si limitava alla semplice sottoscrizione di alcuni atti.

Il richiamato articolo 38 del codice civile enuncia il duplice principio per il quale gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazioni dell'associazione non riconosciuta solo nei limiti del fondo comune e ne rispondono senza limite o personalmente solo in quanto abbiano agito in nome per conto dell'associazione. Quest'ultima attività pertanto dipende non già dalla qualità di rappresentante astrattamente rivestita, bensì dallo svolgimento concreto di attività negoziale da cui sia derivata un'obbligazione per l'associazione non riconosciuta. La responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, quale centro di imputazione degli interessi, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che agito può essere inquadrabile fra quelle di garanzia assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente e non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante. La Suprema Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale prevista dall'articolo in parola di colui che agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. (Cass. 19.486/2009; 29.733/2011; 12.473/2015). I principi devono valere anche nel rapporto tributario con la conseguenza che l'ufficio, il quale si è limitato a richiamare la carica del ricorrente, non ha fornito ulteriori profili dai quali desumere la concreta attività gestoria svolta dal medesimo e riconducibile ad una attività di fatto che abbia impegnato l'associazione. Il ricorso conclusivamente dev'essere accolto.

L'atto accertativo non è legittimo e non potendo essere convalidato in questa sede, deve essere dichiarato nullo in forza delle norme citate.

Per tutto quanto riportato, assorbente anche per gli atti di causa e non specificamente trattato, la Commissione ritiene di dover condividere e confermare le richieste del ricorrente.

Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti presupposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

P. Q. M

SECONDA
La Terza Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

====in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di intimazione di pagamento;

====liquida in favore del ricorrente le spese di questo grado di giudizio in euro duemila oltre IVA e

cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Taranto.

Così deciso il giorno 27/11/2017

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Oschingro) Riccardo

Sentenza sottoscritta dal Presidente del Collegio,
cui il fiscal è stato rimpiastrato ai verbali per la
dote odierne, per impedimento assoluto del relatore
(decess)

Taranto, 20 APR. 2018

Il Presidente

